

Si riporta a seguire
a scopo illustrativo un estratto del volume

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
EDIZIONE 2018

Diritto all'ambiente Edizioni - 2018

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
Edizione 2018

Le norme procedurali penali
applicate alla normativa ambientale

Diritto all'ambiente - Edizioni
Segreteria: Via Cesare Battisti n. 115 - 05100 Terni
Tel. 0744/301558; Fax 0744/301609
edizioni@dirittoambiente.net

www.dirittoambientedizioni.net

© copyright Diritto all'ambiente - Edizioni, 2018
ISBN 978-88-97388-17-3

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)
sono riservati per tutti i Paesi

“*Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale*” è un marchio registrato con il n. TR/2011/C/000122 presso la Camera di Commercio di Terni e marchio registrato con il n. 0001501755 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale a carico di tutti coloro - soggetti privati o pubblici - operino plagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine.

Cura dell'impaginazione
staff tecnico di “Diritto all'ambiente - Edizioni”
Finito di stampare nel mese di aprile 2018
presso Leoni Grafiche s.n.c.
05022 Amelia - Via Europa, 78/80

PARTE SECONDA

**Aspetti operativi della polizia
giudiziaria in ordine ai
reati in materia di ambiente**

§ 3. L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ SOGGETTIVE DURANTE IL CONTROLLO IN AZIENDA - LA DELEGA INTERNA

3.1 Controlli aziendali e posizioni di responsabilità soggettive: gli equivoci interpretativi e di prassi

Il controllo in azienda presuppone alcuni protocolli per l'individuazione esatta, e spesso immediata, delle singole posizioni di responsabilità interne.

Un errore iniziale o in itinere nella puntuale e precisa individuazione delle singole posizioni soggettive di titolarità, responsabilità e direzione all'interno dell'azienda, rischia di produrre effetti negativi e dannosi per tutti.

Vediamo di conseguenza qualche riflessione su questo tema. Ed in realtà dovremmo iniziare a citare le norme specifiche che regolano questa delicata materia. Ma ci sono queste norme?

La risposta - paradossale - è no!

Provate a esaminare per bene sia la normativa sui rifiuti che la normativa sulle acque dettate dal D. Lgs. n. 152/2006 e - ne siamo certi - non troverete un sistema di disciplina chiaro, diretto e specifico sulle singole posizioni di responsabilità aziendale. Certamente vi sono norme che affrontano a volte anche tali aspetti, ma sono solo regole satelliti ed integrative che presuppongono l'esistenza di regole di base che in realtà non troviamo nelle leggi ambientali ma nei principi generali e - fatto ancor più sorprendente - nella giurisprudenza.

3.2 Non esiste una responsabilità oggettiva del titolare dell'azienda

In via primaria, abbandoniamo un luogo comune: non esiste una responsabilità oggettiva del titolare dell'azienda. Come molti, invece, credono.

E per giungere a tale conclusione si deve effettuare un esame sulla sua posizione soggettiva di dolo o colpa, che spesso non viene invece realizzato dando per scontato ancora una volta una sua presunta responsabilità oggettiva.

In pratica, seguendo un protocollo di base, dobbiamo chiederci prima "chi" è dentro l'azienda il potenziale responsabile per "quel" caso concreto e poi accertare se a suo carico, rispetto sempre a "quel" caso concreto, risultano elementi di dolo o colpa.

3.3 Il titolare dell'azienda può oggi delegare la sua responsabilità a livello interno: non lo stabilisce la legge ma la Cassazione

Lo abbiamo già accennato per chiarezza generale: la materia della responsabilità soggettiva all'interno dell'azienda e la possibilità di una delega interna non è regolata da nessuna legge di settore, in particolare dalle normative sull'inquinamento idrico e sui rifiuti. Dobbiamo dunque ricercare i principi nella giurisprudenza costante e sistematica della Cassazione che, in qualche modo, ha creato un istituto di principio interpretativo diffuso.

Come è noto, la responsabilità penale nel nostro ordinamento giuridico è personale e non può essere certo trasferita volontariamente, in senso attivo e passivo, su altro soggetto. Questo è un principio basilare del nostro sistema di diritto.

Per anni, dunque, il responsabile legale dell'azienda è stato soggetto imputabile unico e primario in tutto il settore delle violazioni ambientali penalmente sanzionate. E la giurisprudenza passata era sempre attestata su tale indirizzo (si veda, per tutte: “*La delega di funzione tecniche non esclude di per sé la responsabilità dell'imprenditore per l'inquinamento prodotto*” Cass., Sezione III, 29 marzo - 6 maggio 1996, Bonaccorsi).

Tuttavia tale costruzione giuridica aveva determinato **l'effetto di creare una specie di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il titolare dell'azienda** che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso territorio.

In particolare per quanto riguarda le grandi aziende il problema era diventato rilevante giacché il responsabile legale unico e centralizzato di una ditta con diverse filiali diramate sul territorio nazionale diventava paradossalmente il catalizzatore di tutte le condanne per le violazioni poste in essere dai dipendenti frazionati nelle più remote periferie territoriali. Si era dunque creata una situazione che, seppur assolutamente coerente con il principio della responsabilità penale personale, creava all'opposto una indubbia responsabilità oggettiva per il titolare della ditta.

Il punto nodale era ed è tutt'oggi costituito dal fatto che le vecchie e le nuove normative ambientali tale problema non se lo sono mai posto e hanno continuato sempre a ricollegare il sistema sanzionatorio al “titolare”. Creando così i presupposti per l'abnorme applicazione della conseguente responsabilità penale.

La Corte di Cassazione, evidentemente prendendo atto di tale situazione di fatto e dimostrando una lungimiranza ideologica molto positiva, ha affrontato il tema in termini per la verità molto coraggiosi cercando di adeguare il diritto alla realtà delle cose. Ma il percorso della Cassazione è stato difficile perché doveva conciliare, per così dire, due “opposti estremismi”. Da un lato, infatti, emergeva ormai inevitabile la necessità di eliminare questa “responsabilità oggettiva” assoluta del titolare dell'azienda creando un meccanismo che potesse in qualche modo mitigare l'assolutezza del principio. Dall'altro lato, tuttavia, **è sempre stato vitale il tentativo da parte di moltissime aziende di creare un “capro espiatorio” ad hoc delegando oralmente o tutt'al più con una modesta lettera interna un dipendente per il settore ambientale cercando di riversare sul suo capo la responsabilità penale conseguente.**

Per anni in sede dibattimentale si è assistito a tentativi di dimostrare che il singolo dipendente (molto spesso un semplice operaio o comunque un soggetto

praticamente di facciata) era stato “delegato” a quel settore e, dunque, doveva nelle mire del sistema difensivo surrogare il titolare automaticamente da ogni e qualsiasi responsabilità penale.

3.4 Il “delegato” interno aziendale: come e dove individuarlo

La Suprema Corte ha dovuto dunque elaborare un sistema di principio, che evitando la responsabilità oggettiva del titolare, non avallasse comunque anche all’opposto i tentativi di creare responsabili fittizi, magari assunti con la specifica finalità di catalizzare in alternativa la responsabilità penale rispetto al responsabile legale. In un primo tempo la Cassazione aveva limitato la possibilità di validità della delega soltanto al campo dell’inquinamento idrico, poi era stato esteso il concetto anche al settore dei rifiuti ed infine l’apertura è stata definitiva per tutto il campo della normativa ambientale.

Si veda su quest’ultima evoluzione, ad esempio, la seguente massima: “*La delega di compiti di vigilanza e controllo ad altri soggetti esclude la responsabilità penale del legale rappresentante per illeciti ambientali. La rilevanza penale della delega di funzioni in materia ambientale è subordinata ad alcune specifiche condizioni, tra le quali formulazione specifica e puntuale del contenuto della delega e divieto di indebita ingerenza da parte del delegante. In assenza di questi requisiti la delega si ritiene implicitamente revocata.*” (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza dell’8 aprile 1999, n. 4003).

Come appare evidente, il concetto della validità della delega è stato, dunque, esteso in via generale dalla Corte a tutti gli “illeciti ambientali” e non solo a quelli in materia di inquinamento idrico e rifiuti. Ma **la Cassazione non riconosce, comunque, un automatismo di responsabilità penale alternativa in caso di delega in generale.** Infatti per ritenere valido il principio detta precisi criteri che questa delega deve presentare.

Al riguardo si veda la seguente sentenza che riassume in modo schematico i principi basilari che la Corte detta sul punto: “*In materia di tutela dall’inquinamento la delega di funzioni, per potere agire quale scriminante della responsabilità penale, deve essere accompagnata dalle seguenti condizioni:*

a) la natura formale ed espressa, ovvero una delega scritta; b) la natura non occasionale, ma strutturale, nel senso della conformità alle norme statuarie previa adozione secondo le procedure e da parte degli organi competenti; c) la specificità, nel senso di un puntuale contenuto; d) la pubblicità; e) l’effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con la attribuzione di una completa autonomia di gestione e con piena e completa disponibilità economica; f) le dimensioni dell’impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità; g) la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato; h) l’insussistenza di una richiesta di intervento

da parte del delegato; i) la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato; l) che l'inquinamento non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali; m) la natura eccezionale della delega e la necessità di una prova rigorosa della osservanza di tutte le condizioni di legge". (Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 17 gennaio 2000, n. 422).

Gli estremi di fondo della delega sono confermati in modo costante dal Suprema Corte. Ultima, in ordine cronologico, è la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, del 23 giugno 2017 n. 31364, che - richiamando la pregressa giurisprudenza - **riconosce valida una delega interna aziendale.** E dunque, in tale contesto si ribadisce come: «*Secondo l'ormai univoca interpretazione di questa Corte (...) allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell'organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività*».

Nel caso di specie, la Corte ricorda che in materia di gestione dei rifiuti le responsabilità per la sua corretta effettuazione, sulla base delle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti e, qualora si tratti di persone giuridiche, sui legali rappresentanti dell'impresa. In quest'ultimo caso se, dunque, la responsabilità penale discende direttamente dalla legge, è tuttavia consentito al titolare delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente in grado di assumere le relative responsabilità, i compiti e le mansioni impostigli *ex lege* in materia.

La rilevanza penale della delega di funzioni in materia ambientale, tuttavia, è subordinata ad alcune specifiche condizioni che vengono puntualmente elencate nella sentenza n. 31364/2017 citata:

- a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

§ 6. IL SEQUESTRO “PROBA-PREVENTIVO” (PRASSI DI FATTO)

6.1 Le “scuole di pensiero” sui sequestri di iniziativa della PG

Come abbiamo sopra accennato, il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato resta un argomento di primaria ed assoluta importanza. Si tratta di uno strumento procedurale che in gran parte dei casi rappresenta un punto essenziale nelle attività di indagine della PG operante in questi settori.

Da sempre, il tema del sequestro è oggetto di forte dibattito all'interno delle forze di polizia giudiziaria ambientale, e questo sia nelle scuole ed istituti didattici degli organi di PG statali e locali, sia in sede seminariale e convegnistica, sia oggi ormai da tempo su Internet.

Le correnti di pensiero che caratterizzano ormai in modo trasversale ed uniforme tutte le forze di polizia ambientale statali e locali possono essere sostanzialmente riassunte in tre grandi macroaree:

1) molti organi di PG dopo attenta ed approfondita analisi delle esatte regole procedurali, operano puntualmente (quando ne ricorrono i presupposti) i sequestri di competenza di iniziativa in flagranza dei reati ambientali ed a danno degli animali in modo assolutamente coerente con la doverosità di tale scelta procedurale, con conseguente ed attenta distinzione tra sequestri probatori e sequestri preventivi (si tratta della maggioranza degli organi di polizia giudiziaria ambientale);

2) alcuni organi di PG (che sono comunque una residua minoranza) ancora oggi non sono affatto convinti totalmente della doverosità dell'attivazione dei sequestri di iniziativa in flagranza di reato (anche se ne ricorrono i presupposti) e continuano - invece - a dibattere sul proprio dovere o meno di agire in tal senso; dovere che viene presentato come ipotesi alternativa o surrogatoria alla semplice segnalazione del fatto al PM con richiesta di attivazione di procedura di sequestro, evitando così sostanzialmente nella maggior parte dei casi di procedere appunto di iniziativa (in flagranza) attraverso una serie di eterogenee e svariate ragioni;

3) esiste poi una corrente di pensiero intermedia che contraddistingue alcuni operatori di PG ambientali i quali, pur essendo consapevoli e convinti della loro doverosità di attivare i sequestri in flagranza di reato (naturalmente se ne sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi), continuano ad applicare prassi storiche distorte con equivoci di commistione tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, redigendo con la penna un sequestro probatorio, ma con la mente delineando un intento di fatto di raggiungere una finalità anche e soprattutto preventiva (facendo affidamento su una “evoluzione” di tale sequestro ad iniziativa poi del PM).

In ordine alla seconda corrente di pensiero (per la prima non possiamo che esprimere condivisione), ci siamo già espressi ripetutamente e coerentemente in questo volume ed ogni sede di didattica istituzionale presso scuole di polizia, seminariale e convegnistica.

È necessario ribadire che il fine primario della polizia giudiziaria è reprimere i reati ed impedire che gli stessi vengano portati ad ulteriori conseguenze, e non solo quello di documentare al PM i fatti reato accertati (questo concetto che appare elementare ad esempio per i reati contro il patrimonio anche di minima entità, a volte viene sottovalutato nei reati ambientali ed a danno degli animali...).

Peraltro nel campo ambientale e nel campo della tutela giuridica degli animali, le ulteriori conseguenze del reato significano creare situazioni di irreversibilità. Consentire che il reato venga continuato, reiterato o comunque portato a ulteriori effetti, significa consentire il verificarsi di un danno all'ambiente, al paesaggio o alla salute pubblica nel primo caso, e un danno spesso grave e altrettanto irreversibile verso gli animali. Ed in tale contesto non possiamo in questa ulteriore sede che ribadire come – a nostro modesto avviso – un organo di PG che non attiva i necessari sequestri (quando logicamente sono presenti i presupposti oggettivi e soggettivi di rito), di fatto non attua puntualmente le finalità primarie del ruolo di polizia giudiziaria. In particolare, laddove si presenta in flagranza di reato una necessità inderogabile di impedire la continuazione e/o reiterazione del reato, ci appare del tutto illogico “rinviare” al PM l’iniziativa del sequestro.

Scenario manualistico: un ufficiale di PG ferma e controlla su strada un camion che trasporta del tutto illegalmente ed “in nero” – sotto ogni profilo – lastre di eternit sbriciolato derivate da demolizione abusiva. Cosa fa? Lascia andare via l'autista con il camion abusivo ed il carico illegale, con la pratica certezza del danno per la salute pubblica, e con la altrettanto pratica certezza dello smaltimento illegale, limitandosi a chiedere al PM un sequestro “posticipato”? Evidentemente si tratterebbe di una scelta illogica ed illegittima che andrebbe a favorire lo smaltimento illegale del rifiuto pericoloso, atteso che proprio per evitare questo il codice di procedura penale prevede un'area di iniziativa autonoma (doverosa) per la PG nella flagranza dei reati appunto finalizzata ad un intervento immediato e tempestivo per impedire la prosecuzione/reiterazione dei reati (altrimenti avrebbe previsto sempre e comunque solo l'intervento diretto del magistrato).

In questo caso da manuale, sempre a nostro modesto avviso, se poi il carico illegale scompare – e dunque viene smaltito illegalmente nelle more del sequestro “posticipato” – l'ufficiale di PG, oltre agli aspetti omissivi penalmente rilevanti, potrebbe anche essere chiamato a rispondere direttamente del reato di smaltimento abusivo in parallelo con i responsabili diretti ai sensi del secondo comma dell'art. 40 del Codice Penale in quanto, avendo avuto il dovere e la

possibilità di impedire tale reato, non ha agito tal senso (non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo).

Per quanto riguarda, invece, la terza corrente di pensiero, vale la pena svolgere qualche riflessione. Infatti alcuni organi di PG, pur accedendo – quando necessario e doveroso – alla attivazione dei sequestri di iniziativa, ancora applicano prassi tratte dal “Codice Così Fan Tutti” invece che le regole del Codice di Procedura Penale. E questo in particolare nella scelta del tipo di sequestro da adottare, tra sequestro preventivo e sequestro probatorio, e nelle procedure pratiche poste in essere.

6.2 La radicale differenza tra sequestro probatorio e sequestro preventivo ribadita anche dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione

Uno dei problemi fondamentali che si pongono sul territorio, e che poi diventano oggetto di dibattito in ogni sede sia istituzionale che seminariale che su Internet, è quello relativo alla scelta del sequestro probatorio da parte di un ufficiale di PG il quale, potendo scegliere (al contrario dell'agente) tra sequestro probatorio e preventivo, di fatto per prassi adotta spesso il sequestro probatorio a livello cartaceo e formale ma con l'intento sottinteso di raggiungere anche il fine del sequestro preventivo.

E questo anche fidando su una ulteriore prassi arcaica che poi vede tale sequestro probatorio “convertito” in alcuni casi dalla magistratura di riferimento in un sequestro preventivo in via posticipata. Questa prassi ha portato ad una surrogazione di fatto delle finalità del sequestro preventivo nella stesura del verbale di sequestro probatorio, con la conseguenza paradossale – poi – che quando (inevitabilmente) viene azzerata la finalità sottintesa di tipo preventivo nei successivi passaggi procedurali dalle varie magistrature, ci si meraviglia di dissequestri apparentemente incomprensibili.

In realtà i due sequestri sono del tutto diversi, con presupposti diversi, procedure diverse, finalità diverse. Ma questa radicale e profonda diversità non viene spesso recepita pienamente da alcuni organi di PG operanti nel campo ambientale sul presupposto (errato) che tra i due tipi di sequestro tutto sommato vi può essere una contiguità parallela, a tal punto che la scelta tra i due tipi di rito è scarsamente importante purchè il fine giustifichi il mezzo.

Ma la profonda ed irrimediabile diversità tra i due tipi di sequestro è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5876/04 (n. 2/04) (cc 28/1/04 - De. 13/1/04) RG 32366/03 - Pres. Marvulli - Rel Canzio nella quale si precisa quanto segue in modo molto significativo: “ (...) *A differenza del previgente codice di rito che all'art. 337 prevedeva un unico e indifferenziato strumento di coercizione reale - il sequestro per il procedimento*

§ 13. INTERCONNESSIONE TRA REATI AMBIENTALI ED A DANNO DEGLI ANIMALI, REATI A DANNO DELLA SALUTE, VIOLAZIONI FISCALI E CONCORRENZA SLEALE AZIENDALE

13.1 Le interconnessioni strette tra diverse tipologie di illeciti

La veloce, e sempre più diffusa, espansione dei reati ambientali ed a danno degli animali sta mettendo in luce progressivamente in modo sempre più chiaro e frequente interconnessioni strette tra diverse tipologie di illeciti con la nascita di una geografia dei crimini di settore in continua evoluzione.

Ad esempio, nel settore degli allevamenti zootecnici recenti inchieste hanno dimostrato la stretta connessione tra reati di smaltimento illegale di rifiuti liquidi derivanti da tali strutture e reati di maltrattamento di animali, oltre che in via ulteriore anche con i reati a danno della salute.

Ma le interconnessioni tra reati ambientali e violazioni fiscali, anche con riflessi diretti sulla concorrenza sleale tra aziende, appaiono sempre più strette e - con il progredire del tempo - si rivelano sempre più diffuse pur se spesso silenti.

In alcuni casi documentati da indagini molto significative si sono riscontrate **realtà di allevamenti zootecnici con evidenti maltrattamenti di animali costretti a vivere in condizioni indicibili, e connessi smaltimenti di rifiuti liquidi illegali sui terreni con inquinamento conseguente anche delle falde di acqua potabile; i prodotti immessi sul mercato erano potenzialmente pericolosi per la salute pubblica ed il tutto con violazioni delle regole fiscali e tributarie.**

I sequestri preventivi sono stati basati sulla necessità di impedire la continuazione di tutta questa serie di reati.

Un caso da manuale di simbiosi inevitabile tra le due forme di illegalità che poi incidono anche sulla alterazione del regolare sistema di concorrenza aziendale, è quello relativo allo **smaltimento sistematico e seriale dei rifiuti liquidi industriali e domestici ad opera di ditte di autospurgo in parte totalmente illegali (e dunque integralmente sconosciute al fisco oltre che al sistema di tracciabilità dei rifiuti) ed in parte legali ma che agiscono violando le regole sul trasporto/smaltimento e dunque - azzeccando le documentazioni sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti - si rendono automaticamente esenti anche dai doveri fiscali.**

Nel contempo tali aziende, totalmente in nero o che, seppur regolari, agiscono senza rispettare la tracciabilità dei rifiuti e - pertanto - "in nero" sotto il profilo di volta in volta operativo in relazione alla documentazione formale (ivi inclusa quella fiscale), agiscono potendo, proprio per tali motivi, praticare prezzi al cliente (sempre dolosamente complice perché accettando, per risparmiare, la mancanza

di formulario e di fattura non può invocare una buona fede) notevolmente più bassi per lo stesso servizio che offre una ditta regolare e che agisce rispettando le regole ambientali e fiscali.

13.2 Forme criminali invisibili e silenti

Questa realtà criminale logicamente è meno evidente e meno appariscente, e forse anche meno conosciuta, in quanto non crea né accumuli vistosi di rifiuti né produce conseguenze sul territorio immediatamente visibili e percepibili. Ma il danno è paradossalmente superiore a quello dei rifiuti solidi, in quanto i liquami vengono assorbiti immediatamente dal suolo, dal sottosuolo o dalle acque e quindi se ne perdono immediatamente le tracce; le conseguenze che tali liquami tutti i giorni arrecano all'ambiente ed alla salute pubblica sono dunque realmente diffuse e drammatiche.

E questo grazie ad altrettanto abili strategie di elaborazione di concetti giuridici anomali e fuorvianti che in questi anni hanno teso a creare confusione interpretativa ed applicativa anche presso le pubbliche amministrazioni. Con la finalità principale di far passare tali attività come "scarichi" e dunque esonerandole *in toto* dal severo regime di tracciabilità del trasporto dei rifiuti (anche liquidi) e con il parallelo vantaggio di essere soggetti - in caso di accertamento - alle blande ed insignificanti sanzioni per gli "scarichi" illeciti in luogo delle ben più pesanti (e penali) violazioni previste per le illegalità in materia di rifiuti.

Ma un punto fondamentale per gli accertamenti nel settore da parte degli organi di polizia è in primo luogo e preliminarmente la verifica se quella ditta è iscritta o meno all'Albo Nazionale Gestori Ambientali previsto dalla normativa sui rifiuti. La mancata iscrizione all'Albo non è un illecito solo formale, ma è garanzia di illegalità seriali stabili nel tempo perché è indice che: tale ditta agisce totalmente "in nero" nel contesto della normativa sui rifiuti e, dunque, non potrà mai (logicamente) svolgere un trasporto legale con la tracciabilità di rito; non potrà altresì mai accedere ad un impianto di smaltimento per rifiuti liquidi regolare ed autorizzato (essendo priva di ogni legittimazione formale); pertanto dovrà per forza di cose smaltire i propri carichi in modo illegale, come sopra abbiamo visto. L'agire "in nero" nel contesto della normativa sui rifiuti comporta come conseguenza logica ed inevitabile che tale ditta resti estranea anche ad ogni adempimento fiscale. Conseguentemente tale ditta attiva una spietata concorrenza sleale rispetto alle ditte regolari che sono registrate, iscritte all'Albo, pagano le tasse e compilano i formulari e portano i rifiuti liquidi verso gli impianti ufficiali dedicati.

Dunque, una ditta di autospurgo che al controllo preliminare risulti non iscritta all'Albo è una ditta che, necessariamente ed inevitabilmente, fino a quel momento non ha mai smaltito i rifiuti liquidi trasportati in modo regolare, ma li ha sempre gettati via in modo criminale

PARTE QUARTA

**Spunti per procedure di controllo
in tema di normativa sui rifiuti**

Parte a cura della Dott.ssa Valentina Vattani

§ 5. L'ABBANDONO ED IL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI: IL SISTEMA SANZIONATORIO-BASE. LE ORDINANZE COMUNALI PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è in aumento esponenziale e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono rilasciati in ambienti urbani o rurali.

Le aree dove avvengono questi abbandoni, il più delle volte, diventano poi a lungo andare dei ricettacoli di rifiuti con tendenziale carattere di sistematicità e definitività, trasformandosi di fatto in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo di inquinamento dell'area interessata.

In alcuni casi l'abbandono di rifiuti è avvenuto in modo talmente massivo da avere determinato il cambiamento dell'aspetto del territorio interessato.

Ma anche i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti urbani sono spesso oggetto di conferimenti abusivi. A fianco dei cassonetti si possono trovare abbandonati in terra sia rifiuti domestici, compresi gli ingombranti (come materassi, divani rotti e mobilia varia, elettrodomestici fuori uso etc.), sia rifiuti speciali (in primis delle demolizioni e manutenzioni edili).

Tale problematica si presenta, peraltro, di estrema complessità; infatti non è riconducibile esclusivamente ad una questione di educazione al rispetto dell'ambiente e mancanza di senso civico dei singoli cittadini privati, ma di frequente è il sintomo ultimo e più evidente di vere e proprie attività illecite a carattere imprenditoriale che si celano a monte e che conducono all'ultimo atto dell'abbandono dei rifiuti su suolo pubblico o privato.

Chi abbandona i rifiuti spesso sono piccole imprese che operano nel sommerso e che, quindi, poi non conferiscono nelle discariche o nei centri di stoccaggio o di recupero autorizzati. Si alimenta così una filiera di illegalità fatta anche di evasione fiscale.

Caso emblematico - ad esempio - sono i rifiuti da demolizione e ristrutturazione che si trovano agli angoli delle strade o nei siti dove vengono abbandonati i rifiuti e che hanno origine da piccoli interventi di manutenzione o ristrutturazione, dove il più delle volte di emerso non c'è praticamente nulla e tutta la filiera è assolutamente in nero. Pertanto presso le varie ditte edili - o durante il trasporto - non si troveranno neanche le copie dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) per attestare lo smaltimento regolare dei rifiuti.

Nelle cronache locali, da anni ormai, si possono leggere i più vari episodi di abbandono di rifiuti connessi all'esercizio di attività illecite. Si va, dunque,

dal soggetto privato che per “arrotondare” lo stipendio ritira gli scarti di produzione presso varie ditte locali, per poi gettarli per strada in vari punti della città, utilizzando per il trasporto il proprio automezzo privato; ad i vari “svuota cantine” più o meno regolari, che si fanno pagare anche cospicue somme di denaro per ritirare i rifiuti e poi, invece di smaltirli correttamente, li abbandonano per strada o in aree boschive; agli esercenti o artigiani che per risparmiare sui costi di smaltimento abbandonano essi direttamente i propri rifiuti.

In linea di massima, le violazioni più frequentemente rilevate connesse a tali attività illecite sono quelle di cui all’articolo 192 (divieto di abbandono) ed all’articolo 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sotto il profilo investigativo è comunque importante tenere conto sia della diversa origine del rifiuto (domestico o speciale), sia delle diverse fattispecie poste in essere, per capire quali sanzioni poi applicare.

5.1 Il divieto di abbandono dei rifiuti

Il generale divieto di abbandono dei rifiuti è posto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, che dispone ai commi 1 e 2: “1. *L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.* 2. *È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee*”.

In assenza nel testo normativo di una specifica definizione di “abbandono”, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza che - nel corso degli anni - ha delineato i tratti distintivi delle condotte nelle quali l’abbandono si concretizza.

Si è così affermato che **l’abbandono di rifiuti** ha natura **occasionale e discontinua**, consistendo in un atto, appunto, del tutto occasionale ed episodico di rilascio di rifiuti in una quantità tale da rappresentare un minimo impatto ambientale (cfr. Cassazione Pen., Sez. III, sentenza del 15 aprile 2004, n. 25463).

È stato, inoltre, evidenziato come **tale attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti**, e quindi mediante l’abbandono il rifiuto viene definitivamente rilasciato dal suo detentore in un certo luogo, senza alcuna successiva volontà di attività gestionale volta al recupero o allo smaltimento (cfr. Cassazione Pen., Sez. III, sentenza del 16 dicembre 2015, n. 49590).

Peraltro ai fini della contestazione dell’abbandono di rifiuti **non è necessaria nessuna incidenza sulla integrità dell’ambiente**, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto posto dall’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 22 gennaio 2013, n. 10927).

Dunque si prescinde radicalmente da qualsiasi danno arrecato all’ambiente da tale abbandono, ma ciò che viene punita è l’azione in se stessa di abbandonare

i rifiuti, senza la necessità di dover accertare e documentare danni conseguenti.

Anche la natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti non incide sulla possibilità di far scattare l'illecito relativo, anche se poi la sanzione sarà diversa. Pertanto l'eventuale accertamento tecnico sulla natura pericolosa o meno dei rifiuti è solo finalizzata alla diversificazione della dosimetria della connessa sanzione .

5.2 Le diverse sanzioni per il “privato” ed il titolare/responsabile di impresa ed ente

Il sistema sanzionatorio conseguente all'art. 192 D.Lgs. n. 152/06 è dato dai successivi articoli 255 e 256. E dunque - a parità dell'azione di abbandono di rifiuti - la violazione del divieto in questione è sanzionata dall'articolo 255, comma 1, con una **sanzione amministrativa se trattasi di soggetti privati**; invece l'articolo 256, comma 2 ricollega la **sanzione penale** alla violazione dello stesso divieto **nel caso si tratti di titolari di imprese e responsabili di enti**.

Sulla distinzione delle sanzioni applicabili si veda quanto chiarito dalla Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 26 marzo 2012, n. 11595: *«l'illecito di cui all'art. 256, comma 2 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 255, comma 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, comma 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato (...). È evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive (art. 256, comma 2) rivestano nell'ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art. 255, comma 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2”. Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo (...), infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi.»*

Questo particolare e differente aspetto sanzionatorio è estremamente importante e va sottolineato. Ma attenzione, **tale differenziazione non va vista solo con riferimento al soggetto che compie materialmente l'atto, ma deve essere valutata anche la natura realmente domestica o meno dei rifiuti abbandonati**.

Infatti, come ha osservato la Suprema Corte: *«La ratio del diverso trattamento riservato alla medesima condotta, secondo l'autore della violazione, è evidentemente fondata su una presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti.»* (cit. Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 19 novembre 2014, n. 47662), ed

in particolare la norma in questione è finalizzata ad: «*impedire ogni rischio di inquinamento derivante da attività idonee a produrre rifiuti con una certa continuità, escluse perciò solo quelle del privato, che si limiti a smaltire i propri rifiuti al di fuori di qualsiasi intento economico*» (cit. Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 27 aprile 2017, n. 19969).

Rispetto all'abbandono di rifiuti, i casi concreti possono essere così riassunti in via generale:

A) abbandono di rifiuti effettuato da soggetto privato (art. 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/06).

Un soggetto privato che abbandona un rifiuto è punito:

- con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

In tal caso la competenza per irrogare la sanzione è della Provincia;

B) abbandono di rifiuti effettuato da titolare d'impresa o responsabile di ente (art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/06).

Ove l'abbandono venga effettuato da un titolare di impresa o responsabile di ente, l'azione sarà soggetta ad una sanzione penale:

- arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il responsabile, quindi, verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

È pertanto di fondamentale importanza definire correttamente la portata applicativa della locuzione “*titolari di imprese o responsabili di enti*” in quanto essa **segna il discrimine tra illecito penale ed illecito amministrativo**, in relazione alla medesima condotta di abbandono di rifiuti commessa, però, nel secondo caso dal soggetto privato.

In merito a questa distinzione del regime sanzionatorio tra soggetto privato e titolari d'impresa o responsabili di ente, vi è da sottolineare come la giurisprudenza della Cassazione Penale privilegi una lettura della norma non formale ma sostanziale e, dunque, ciò che conta non è la qualifica formale del soggetto attivo, ma il tipo di attività da cui sono derivati i rifiuti oggetto di abbandono. L'espressione “*titolari di imprese o responsabili di enti*” che qualifica il soggetto attivo del reato, va letta in senso estensivo per cui si configura

PARTE QUINTA

**Spunti per procedure di controllo
in tema di normativa
sull'inquinamento idrico**

§ 2. LE REGOLE PER LA MISURAZIONE ED IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI - IL PUNTO DI PRELIEVO - GLI ACCESSI PER GLI ORGANI ISPETTIVI - I PRELIEVI E LE ANALISI: DISCIPLINA E PROBLEMI OPERATIVI

2.1 Le violazioni tabellari come “inquinamento” formale

Abbiamo fin qui visto che la struttura normativa contenuta nella parte terza - Sezione II - del D.Lgs. n. 152/2006 è caratterizzata da disposizioni regolamentative sul sistema degli scarichi non inibitorie in senso generale. Mentre la parte sui rifiuti prevede come comun denominatore il divieto di riversare (comunque) rifiuti nell'ambiente ed obbliga a rispettare i sistemi legali di smaltimento, con chiari fini di prevenzione e tutela ambientale, la parte sulle acque si limita a disciplinare (non proibire) i vari casi di inquinamento ed il riversamento dei liquami nei “corpi ricettori” (come tali identificati formalmente anche se, in ipotesi, si tratti di preziosi ambienti naturali acquatici...). La norma, qui, è finalizzata a dettare forme di regole amministrative per gestire correttamente gli scarichi.

Di conseguenza, “inquinare” per la normativa sulle acque significa superare formalmente i parametri di massima tollerabilità degli elementi inquinanti riversati sul corpo ricettore. Tali parametri sono quelli indicati nelle tabelle allegate al testo normativo medesimo (eventualmente integrate dalle leggi regionali).

Consegue in via logica che **per individuare eventuali violazioni di “inquinamento” dello scarico il sistema dei prelievi assume particolare importanza. Ed il pozzetto di ispezione costituisce chiave di lettura basilare in tutto questo contesto.**

Infatti, il prelievo non deve essere eseguito nell'ambito del corpo ricettore, ma prima che il liquame raggiunga il medesimo. Non va misurato il danno sul corpo ricettore stesso, bensì la quantità e qualità degli elementi contenuti nello scarico in relazione alle modalità tecniche previste nelle tabelle allegate alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (questo fatto salvo - come sopra appena accennato - l'opposta procedura per i rilievi sulle acque pubbliche inquinate ai fini dell'accertamento dei cosiddetti “reati satelliti”).

2.2 Il pozzetto di ispezione

Il pozzetto di ispezione aziendale costituisce per la pubblica amministrazione un momento di irrinunciabile fonte di verifica (analogamente per gli organi di controllo) e per l'azienda una garanzia della legittimità e razionalità degli interventi di prelievo effettuati. Esso rappresenta il punto ufficiale sulla linea dello scarico per i prelievi ai fini di controllo. È ubicato dopo il depuratore e prima che le acque reflue raggiungono il corpo ricettore. Deve essere previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico.

L'esistenza del pozzetto è dunque elemento essenziale nel contesto della normativa sulle acque perché in tale sito si concentra tutto il sistema di verifica sulla potenzialità "inquinante" dello scarico. Ed in effetti la norma all'art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 prevede espressamente che *"tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione..."*; inoltre, a conferma del principio sopra esposto, si stabilisce che **il campionamento deve essere effettuato "immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo"**.

Il Tar Umbria con sentenza n. 67 del 12 febbraio 2004 (pubblicata sul nostro sito www.dirittoambiente.net in via integrale ed ancora di attualità anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06) ha ricordato che: *" (...) il punto di prelievo deve essere individuato in un sito che si trovi dopo il sistema di depurazione (non avrebbe evidentemente senso prelevare il campione in un punto della linea dello scarico in cui gli effluenti non abbiano ancora subito gli effetti positivi della tecnologia impiegata per abbattere la presenza di sostanze inquinanti); nell'ipotesi generale, questo sito deve collocarsi subito a monte del punto di immissione (e quindi, anche in un punto non attiguo all'impianto di depurazione, laddove le esigenze funzionali e la struttura dell'impianto lo richiedano); in quella speciale (relativa alla presenza di sostanze inquinanti più allarmanti), il sito è invece arretrato subito dopo l'uscita dal depuratore o (qualora lo stabilimento ne sia sprovvisto) dallo stabilimento, così escludendo (per rendere più agevole l'individuazione di eventuali diluizioni, vietate ... o comunque di interventi elusivi) la possibilità di un'ubicazione periferica. In entrambi i casi, viene presupposta la predisposizione del pozzetto di prelievo, la sua indicazione formale già nell'autorizzazione allo scarico, e la sua accessibilità. Laddove detta indicazione non sia rinvenibile, ovvero il campionamento non sia concretamente praticabile nel pozzetto indicato, tale mancanza costituisce un'omissione ad un obbligo di legge e pertanto (...) il punto di prelievo verrà individuato in base alla scelta del tecnico incaricato del campionamento, sulla base dei criteri predetti (...)"*.

Sussiste tuttavia eccezione a questa regola-base sul punto di prelievo stabilita dall'art. 108, commi 4 e 5, *"per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo."*

Inoltre è previsto che “l'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.”.

Sull'individuazione del punto di campionamento del refluo industriale al fine di accertare il superamento dei limiti tabellari si è espressa anche la Suprema Corte che ha confermato l'indirizzo interpretativo maggioritario: «... Secondo una corretta interpretazione del quinto comma dell'art. 108, d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, **il punto di campionamento del refluo industriale, va individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo - industriale -, e non sullo scarico finale.** (...). Pertanto le sostanze nocive non devono superare i limiti tabellari al momento dello scarico “dall'impianto di trattamento” (o dopo l'uscita dello stabilimento, solo se esiste un solo impianto di trattamento). Invero nelle ipotesi di più linee produttive con impianti di trattamento, i limiti non devono essere superati, dopo ognuno di essi; mentre all'uscita dello stabilimento se presente una sola linea di trattamento. È questa l'unica interpretazione che evita l'accertamento dopo la confluenza delle acque di processo produttivo con le acque di diluizione, con risultati non genuini. **È lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei limiti tabellari, non lo scarico finale - unito ad acque di diluizione -.** Infatti la norma, quinto comma dell'art. 108, citato, non a caso indica i punti di accertamento sia in quello “subito dopo l'uscita dallo stabilimento” e sia in quello “dall'impianto di trattamento”; con una disgiunzione “o”, chiara, o l'uno o l'altro, a seconda della conformazione dell'impianto produttivo; unico - la prima ipotesi, subito dopo l'uscita dallo stabilimento - o con più linee produttive - la seconda ipotesi, dall'impianto di trattamento», precisando ulteriormente che: «**Il campionamento del refluo industriale, al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari deve essere eseguito, in caso di confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo (art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e non sullo scarico finale. Pertanto l'indicazione contenuta nell'autorizzazione non rileva per i controlli**» (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 12 gennaio 2017, n. 1296).

2.3 Gli organi competenti per i prelievi

Quali sono gli organi che possono eseguire i prelievi di campioni all'interno dell'azienda?

In ordine a tale punto, va in primo luogo ricordato che la giurisprudenza della Cassazione da tempo ha stabilito che **tutti gli organi di polizia giudiziaria, e non solo il personale delle strutture sanitarie, possono eseguire i prelievi:** «Con riferimento alle competenze per il controllo tecnico l'articolo 15 sesto e settimo comma della legge 319/76 prevede funzioni tecniche di vigilanza e controllo

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO PER APERTURA
O COMUNQUE EFFETTUAZIONE DI NUOVI SCARICHI DI
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE**

Indicazione Organo operante

Al Sig. Procuratore della Repubblica di

OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato a norma dell'art. 347 C.P.P. per violazione dell'art. 137/1° comma D.Lgs. n. 152/2006

Il sottoscritto in servizio presso segnala quanto segue.

Con intervento in loco in data si è accertato che in località del Comune di l'insediamento scaricava acque reflue industriali senza autorizzazione (*oppure: continuava ad effettuare o comunque manteneva uno scarico di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione era stata sospesa o revocata*).

L'insediamento in questione appare così strutturato:
(è opportuno approfondire la natura "industriale" dell'insediamento ai fini della classificazione dello scarico; ed a tal fine sarà utile sia descrivere il ciclo produttivo o commerciale aziendale sia eventualmente, se possibile, realizzare analisi di verifica).

La tipologia di scarico è la seguente
Il titolare dello scarico è risultato essere
(Attenzione: è necessario verificare se esiste nel contesto statutario un "delegato" formale e/o nel sistema contrattuale un "gestore" formale ai sensi della parte terza del decreto n. 152/2006; in tali casi evidenziare sia i nominativi che la fonte documentale dalla quale si evince la presenza di tali figure, allegando in fotocopia gli atti relativi).

Il sistema di depurazione delle acque reflue appare così strutturato
Si allegano copie di documenti integrativi costituiti da

Luogo e data

Firma

PARTE SESTA

**Spunti per procedure
di controllo in tema di
normativa urbanistico-edilizia
e paesaggistica**

Parte a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Insieme alla **comunicazione di inizio lavori asseverata** deve essere trasmesso all'amministrazione comunale anche **l'elaborato progettuale** (ripren-
dendo quindi, in sostanza, l'obbligo, previsto dal testo previgente, di presentare
all'amministrazione "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata
degli opportuni elaborati progettuali"). **Il tecnico deve attestare anche la
compatibilità dell'intervento con la normativa sismica e sul rendi-
mento energetico nell'edilizia.**

**La comunicazione di inizio lavori - integrata con la comunicazione
di fine lavori - è valida anche ai fini dell'aggiornamento catastale** e deve
essere tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai com-
petenti uffici dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 5 D.P.R. n. 380/2001).

1.3 L'attività di edilizia libera

L'art. 6 del del DPR 380/01 (ripetutamente modificato, da ultimo dal
decreto legislativo 22 novembre 2016 n. 222) disciplina un aspetto che viene
in genere ritenuto secondario, ma che in realtà rappresenta uno dei punti fon-
damentali della disciplina di settore: l'attività edilizia libera. Non vi è dubbio
che, nonostante la stretta scrittura dell'articolo in questione, le conseguenze e
il campo operativo ed applicativo di questa disposizione possono essere vastis-
sime e per certi versi dare luogo ad interpretazioni fuorvianti e potenzialmente
anche essere la base di interventi illegittimi ed illegali sul territorio.

L'attività edilizia libera è disciplinata dall'art.6 del DPR 380/01.

In particolare, al comma 1, sono indicati:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, co. 1, lettera a);
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza
termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano car-
attere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola; (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n.
128 del 2006 "*L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità com-
plessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia
libera, come disciplinata dall'art. 6 del DPR n. 380 del 2001*");

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinques) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La riscrittura del dispositivo normativo in esame ha comportato che l'elenco di attività riportato all'art. 6 non sia più, come era invece in precedenza, assolutamente chiuso ed esaustivo, ma ora al comma 6 del citato articolo si prevede che le Regioni a statuto ordinario possano:

a) estendere la disciplina di cui al presente articolo ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'art. 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori - prevede il comma 5 - ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Anche in questa ipotesi pare superfluo sottolineare che resta vigente l'obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Laddove tali prescrizioni e normativa non siano rispettate, gli interventi devono essere considerati illeciti.

Come si accennava, il D.Lgs. n. 222/2016 ha pesantemente modificato, nel segno della semplificazione, l'intero quadro normativo afferente i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi, individuando al contempo cinque procedure edilizie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione certificata di

inizio attività (SCIA), permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire. **Sono quindi stati definitivamente aboliti gli istituti della DIA e della Comunicazione Inizio Lavori (CIL).**

A seguito dell'intervento normativo in questione, oggi rientrano nell'attività di edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la CIL. Si tratta: dell'installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l'indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell'installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.

La norma prevede l'utilizzabilità della CIL per interventi di restauro e risanamento conservativo che non interessino le parti strutturali dell'edificio.

La SCIA, di contro, dovrà essere utilizzata per gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio, gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La SCIA alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si dovrà attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la super DIA).

Il permesso di costruire, come si accennava poc'anzi, dovrà invece essere obbligatoriamente richiesto: per gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.

Da ultimo, risulta essere stato snellito anche il procedimento di certificazione dell'agibilità degli immobili; la norma ha introdotto infatti la possibilità di presentare un'autocertificazione sottoscritta da un professionista che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che la conformità dell'opera al progetto presentato.

1.4 I soggetti responsabili

La disposizione dell'art. 29 del T.U. sull'edilizia individua i destinatari delle sanzioni (penali ed amministrative) previste in materia di abuso edilizio, e segnatamente: il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori. Inoltre è previsto che il progettista risponde della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di DIA (art. 29, comma 3). Sarà quindi importante, in fase di controllo, individuare esattamente tali soggetti, prestando la massima attenzione alla precisa qualificazione dei soggetti responsabili. Tuttavia la Cassazione ha precisato che: *“Il carattere “proprio” dei reati costituiti da violazioni della normativa edilizia non impedisce che, oltre ai soggetti individuati dall’art. 6 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora trasfuso nell’art. 29, comma 1, T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), altri soggetti possano essere ritenuti responsabili di detti reati, in quanto inseriti attivamente alla loro consumazione. Degli illeciti in questione, quindi, ben può rispondere, in applicazione degli ordinari criteri in materia di concorso di persone nel reato, anche l’esecutore materiale dei lavori, pur quando si tratti di semplice muratore od operaio, la cui responsabilità può essere inoltre affermata anche a titolo di colpa, relativamente all’eventuale, mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori stessi.”* (Corte di Cassazione, Sentenza del 26 agosto 2004, n. 35084).

Per quanto concerne il proprietario egli, abitualmente, assume la veste di “titolare del permesso di costruire” (o presentatore della DIA/SCIA o della comunicazione di inizio lavori) o di committente, per cui risponderà a tale titolo. Ma può assumere anche il ruolo di “costruttore” (nel caso abbia eseguito in proprio i lavori, anche avvalendosi di operai giornalieri o a cottimo). In ogni caso è sempre necessario identificare il proprietario dell’immobile, non solo perché può essere tra i responsabili dell’abuso (da solo o in concorso con altri), ma anche perché egli è destinato comunque a subire la demolizione delle opere realizzate, ove disposta. Infatti la demolizione di opera abusiva viene disposta anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile non sia responsabile, al riguardo il Consiglio di Stato ha affermato che: *“è legittima la notificazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive effettuata nei riguardi del responsabile dell’abuso e non anche del proprietario dell’immobile, in quanto l’art. 7, comma 3, l. 47/85 [ora abrogato e sostituito dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001 recante la medesima rubrica] si riferisce esclusivamente all’uno e non all’altro - per l’evidente ragione d’ancorare l’attività riparatoria del responsabile, quale autore dell’illecito, al rapido ripristino dello stato dei luoghi -, fermo restando che, se l’opera abusiva sia realizzata dal detentore dell’immobile ad insaputa del proprietario o nella di lui materiale impossibilità ad opporvisi, s’applica la sola sanzione demolitoria e non anche l’acquisizione gratuita dell’opera al patrimonio comunale.”* (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 1° ottobre 1999, n. 1228).

Per quanto concerne, invece, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva i Giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che: *“In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva, a opera del terzo, può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dal rapporto di coniugio, dalla circostanza di risiedere stabilmente nel luogo dove si è edificato, dal comune interesse all’edificazione per soddisfare esigenze familiari. Non può, peraltro, farsi carico al proprietario di fornire la prova contraria relativa all’essersi opposto all’edificazione.”* (Corte di Cassazione, Sentenza dell’11 febbraio 2003, n. 12017). Ed ancora: *“In materia di reati edilizi la responsabilità del proprietario qualora non sia committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti quale l’abitare sul luogo ove si è svolta l’attività illecita di costruzione, l’assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell’opera secondo le norme civilistiche dell’accessione, e altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice”* (fattispecie nella quale la Corte ha affermato la compartecipazione di entrambi i coniugi, comproprietari, alla realizzazione dell’opera abusiva; Corte di Cassazione, Sentenza del 7 marzo 2003, n. 10632). Così anche: *“In materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell’opera abusiva la responsabilità per violazione dell’art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (sostituito dall’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) sulla base di valutazioni fattuali, quali l’accertamento che questo abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell’opera.”* (Corte di Cassazione, Sentenza del 2 marzo 2004, n. 9536).

Ed ancora, più di recente: *«...in tema di reati edilizi, quando non sia certa, (...), che il comproprietario abbia commesso i lavori, l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili (a titolo esemplificativo) dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo “in loco” e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi»* (Corte di Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 16 dicembre 2015, n. 49581).

Per completezza, si rileva che Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dell’8 gennaio 2009, n. 145 ha stabilito che nei procedimenti penali per violazioni edilizie *“...il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari, sicché lo stesso non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del P.M. di archiviazione nei confronti d’indagati per il suddetto reato.”*

Per quanto riguarda, invece, il direttore dei lavori la Suprema Corte ha stabilito che: *“Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni della concessione edilizia.”*, tuttavia la Cassazione ha precisato anche come: *“Attualmente l’art. 29, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (ma già l’art. 6, 2° comma, della legge n. 47/1985) esonera lo stesso professionista da tale responsabilità qualora egli:*

- *abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo;*
- *abbia fornito contemporaneamente all’Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa,*
- *e, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, abbia altresì rinunciato contestualmente all’incarico.*

Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori, in ogni caso, deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la “tempestività” ricorre quando il recesso intervenga non appena l’illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate.

Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere, avendo egli l’obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.” (cit. Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 2 aprile 2009, n. 14504).

Sul recesso tempestivo dalla direzione dei lavori si veda, tra le altre, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione 10 ottobre 2017 n. 46477, che ha ribadito il principio secondo cui *“il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell’Amministrazione comunale e se rinuncia all’incarico osservando per entrambi gli adempimenti l’obbligo della forma scritta. Nel caso di specie, gli odierni imputati non hanno segnalato le difformità ai competenti organi comunali, ma si sono limitati a richiamare il committente, salvo dimettersi dall’incarico dopo avere avuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da loro stessi richiesto”*.

PARTE SETTIMA

**Aspetti operativi della polizia giudiziaria
in materia di tutela giuridica degli animali**

Parte a cura dell'Avv. Carla Campanaro

§ 3. LEGGE N. 201 DEL 2010 - “TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA”

3.1 Una nuova configurazione di reato per un fatto particolarmente odioso

Il 27 ottobre 2010 è stata approvata la Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987. La legge in vigore dal 4 dicembre 2010, oltre a ratificare la Convenzione e a integrare con l'art. 3 “*modifiche al codice penale*” il titolo IX bis “*dei delitti contro il sentimento per gli animali*” aggravando le pene per i reati di uccisione (art. 544 bis c.p.), la cui reclusione passa a “*da quattro mesi a due anni*”, e il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.), la cui previsione della pena passa a “*da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro*”, introduce nuove figure di illecito penale e amministrativo volte a sanzionare l'odioso fenomeno del traffico di cuccioli di cani e gatti, che come è noto genera ogni anno la morte di migliaia tra cani e gatti e danni ingenti alle famiglie dopo l'acquisto, tra atroci sofferenze per entrambi.

La portata innovativa della novella è così da individuarsi nella codificazione di tali nuovi illeciti inerenti il traffico di animali da compagnia, sia da un punto di vista penalistico che di violazione amministrativa, in quanto in tal modo si interviene a colmare un grave vuoto normativo e a fornire dunque strumenti tecnici adeguati per gli operatori di settore coinvolti, siano essi forze di P.G., magistrati, guardie zoofile e avvocati, che fino a questo momento cercavano di reprimere il fenomeno con azioni di contrasto in assenza di una efficace cornice normativa che sanzionasse le movimentazioni commerciali – siano esse scambi o importazioni – e/o la successiva vendita di cani e gatti in violazione con la normativa europea.

Da un punto di vista penalistico, la legge citata all'art. 4 introduce la fattispecie delittuosa di “*traffico illecito di animali da compagnia*”, reato a condotta multipla.

Trattasi di reato comune, in quanto la fattispecie può essere attuata da qualunque cittadino, e di pericolo astratto, in quanto il pericolo è insito nella condotta stessa, ritenuta di per se stessa pericolosa senza necessità di accertare danni in concreto sugli animali coinvolti. Il legislatore ha voluto così predisporre la possibilità di un intervento repressivo prima ancora che il traffico illecito giunga a generare effetti (altamente probabili) di danno verso gli animali, e per impedire che si verifichino. Ciò comporta la possibilità di contestare il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) o il reato di detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze (art. 727 c.p. II comma) qualora, oltre l'illecito citato, siano compromesse le condizioni di detenzione e salute dei cuccioli od essi siano esposti al maltrattamento. Trattasi inoltre di reato permanente (di durata non predeterminabile), per cui si rendono necessarie e do-

verose le misure cautelari reali (in particolare il sequestro preventivo degli animali) per impedire il protrarsi del reato. La valutazione circa l'identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo presente la necessità di individuare il soggetto, o i soggetti cui siano concretamente riconducibili le decisioni circa l'organizzazione delle attività nei termini indicati dalla norma e circa l'esercizio delle attività stesse, nonché le scelte in proposito attuate nella finalità di conseguire un profitto non legalmente consentito. La condizione per l'applicabilità della norma penale è appunto lo scopo di lucro.

Al primo comma è sanzionata l'attività organizzata o una condotta reiterata nel tempo posta in essere da soggetti che, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto, introducano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Per integrare l'illecito penale quindi tali ultimi requisiti sono previsti in via congiunta, altrimenti si versa in ipotesi di violazione amministrativa.

Secondo giurisprudenza consolidata per attività organizzata ci si può riferire a una serie di attività prodromiche per organizzare un'attività continuativa finalizzata, per cui ben può trattarsi di reato monosoggettivo. La fattispecie criminosa deve quindi essere espletata attraverso più operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, come sottolineato dalla giurisprudenza costante in materia di traffico illecito di rifiuti, per cui trattasi di *"comportamenti non occasionali che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività professionale"*. Per il perfezionamento del reato, necessita la predisposizione di una organizzazione, sia pure rudimentale, con allestimento di mezzi ed impiego di capitali, finalizzata al traffico illecito (Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 12433 del 7 aprile 2006).

Per attività reiterata si intende invece la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l'importazione di animali da compagnia, ovvero la reiterazione nel tempo di più condotte (reato abituale di condotta). La reiterazione e l'attività organizzata sono requisiti previsti in via disgiunta, per cui qualora si individui un soggetto, in assenza di attività organizzata e predisposizione *ad hoc* di mezzi ma che abbia già reiterato l'illecito, potrà essere sanzionato penalmente.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto le condotte vietate sono finalizzate al perseguimento per sé o per altri di profitto, tale scopo è dunque un momento perfezionativo del reato, ma non è necessario il suo effettivo conseguimento. La Cassazione ha chiarito in più occasioni che il profitto può essere inteso genericamente come reddito patrimoniale, risparmio sui costi di produzione o delle attività commerciali, o come un generico vantaggio di altra natura (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza n. 40827 del 10

novembre 2005) intendendo così qualunque ampliamento della sfera soggettiva indipendente da effettivo incremento economico. Non è necessario che il profitto sia conseguito dal soggetto che introduce gli animali, essendo sufficiente il nesso causale, restando indifferente che sia un terzo a trarre poi il beneficio.

Al secondo comma sono poi previste nuove ipotesi delittuose in quanto è prescritto che *“La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (cani e gatti), del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1 al fine di trarre per se o per altri profitto.”* La condotta in questo caso consiste nel trasportare, cedere (allevatore, intermediario) o ricevere (es. negoziante) a qualunque titolo animali da compagnia in violazione del primo comma.

Per quanto riguarda le sanzioni, ai sensi dell'articolo citato è prevista così la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per le violazioni di cui al comma 1 e 2.


È inoltre prevista l'aggravante in caso di età accertata dei cuccioli inferiore alle 12 settimane (art. 4 comma 3). Strettamente correlata in tal senso la disposizione del sequestro probatorio urgente dei cuccioli ex art. 354 c.p.p. per permettere accertamenti tecnici irripetibili sull'età, che saranno poi prodotti in dibattimento, al di là della disposizione della misura cautelare del sequestro preventivo per impedire il protrarsi del reato ex art. 321 c.p.p..

Nei casi di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti citati si applica l'art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime, proprio come per il reato di maltrattamento ex art. 544 ter c.p. (art. 4 comma 4).

Vale infatti la pena rilevare che il più delle volte i procedimenti penali instauratisi si concludono con un patteggiamento o decreto penale di condanna, che senza la previsione citata non avrebbero avuto l'obbligatorietà della misura accessoria, con conseguenti danni in termini di tutela sostanziale degli animali coinvolti.

Per quanto riguarda gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, come già previsto per le altre ipotesi delittuose di cui al Titolo IX del codice penale, questi ultimi sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell'art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla

Schemi esemplificativi riassuntivi



A cura di Maurizio Santoloci - riproduzione vietata - copyright riservato "Diritto all'ambiente - Edizioni".